APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

# Art. 31

Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati sono autorizzate a completare ed a modificare, di comune accordo, le disposizioni della presente Convenzione; in particolare le due Supreme Autorita' amministrative, qualora uno dei due Stati abbia concluso o concluda con un terzo Stato una Convenzione sulle assicurazioni sociali si accorderanno sul modo di prendere in considerazione i periodi di contribuzione compiuti nel terzo Stato agli effetti del periodo di attesa, della aspettativa e del calcolo delle prestazioni.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali |
| Estremi | Legge 30 novembre 1939, n. 2036 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-31/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it